



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONGIARDO	MASSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GUIDI	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MACALUSO	ENRICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 6135/10 depositato il 21/07/2010
- avverso la sentenza n° 292/22/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:



difeso da:

SANTANIELLO DR. ERNESTO
VIA TOLEDO, 148 80100 NAPOLI NA

Atti impugnati:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070149536546 I.V.A. + IRPEG 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070149536546 I.V.A. + IRPEG 2003

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 6135/10

UDIENZA DEL

28/10/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

5/22/12

PRONUNCIATA IL:

28/10/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/01/12

Il Segretario

[Handwritten signature]

In data 6.7.2007 il legale rappresentante della " [REDACTED] depositava ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2007 0149536546 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 1, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 15.110.816,06, comprensivo di sanzioni ed interessi, per IRES, IVA ed addizionale regionale relative all'annualità 2002, nonché ritenute alla fonte e relative addizionali per il 2003.

Col ricorso veniva riconosciuto il mancato versamento dei tributi, ma contestata l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, data l'ammissione della Società alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/1999 con decorrenza dal 7.8.2003. In particolare veniva rappresentata l'impossibilità da parte dei commissari liquidatori di effettuare i versamenti, data la mancanza di liquidità e la mancata autorizzazione da parte del Giudice Delegato.

Si costituiva l'Ufficio resistendo all'eccezione sollevata dalla Società ricorrente. In particolare veniva fatto presente che, dato il mancato versamento dei tributi, riconosciuto dallo stesso contribuente, non poteva non ritenere dovute le sanzioni e gli interessi conseguenti ed effettuare le relative iscrizioni a ruolo che, peraltro, avrebbero costituito il titolo per l'insinuazione al fallimento. Veniva osservato, inoltre, che la Società era stata ammessa all'Amministrazione Straordinaria solo dal 7.8.2003 e che pertanto le sanzioni e gli interessi fino a tale data erano senz'altro dovuti.

In data 12.5.2009 la CT Provinciale di Roma, con sentenza n. 292/22/09, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando le sanzioni e gli interessi relativi ad omissioni successive al 7.8.2003. Le spese di giudizio venivano compensate.

In data 21.7.2010 l'Agenzia delle Entrate appellava detta sentenza chiedendone la riforma, essendo dovuti per intero sia gli interessi che le sanzioni. I primi, infatti, essendo riferiti a crediti privilegiati, rientrerebbero nel disposto dell'art. 54 e 55 della L.F. proseguendo a maturare anche dopo



l'apertura della procedura, mentre per le seconde l'art. 6 bis del DL 328/97 prevede la non comminatoria di sanzioni solo nel caso l'imposta venga versata in unica soluzione entro precisi termini non rispettati nella fattispecie.

In data 8.9.2010 si costituiva in giudizio la Società ricorrente sottolineando la correttezza e validità della sentenza appellata, in armonia con l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione delle norme citate in appello che, in ultima analisi, stabilirebbero la non debenza, in questa sede, delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 36 bis del DPR 600/73, per le scadenze tributarie sorte dopo l'apertura della procedura.

Motivi della decisione

L'art. 55 della legge fallimentare stabilisce che: "La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali" e che "I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento". Come è noto, la dichiarazione d'insolvenza di cui alla legge 270/99, produce gli stessi effetti della sentenza di fallimento. Va considerata, inoltre, la circostanza, non contestata dall'Ufficio, che i Commissari straordinari si trovarono nell'impossibilità di far fronte ai debiti fiscali. Tali elementi inducono questa Commissione a confermare la sentenza impugnata, respingendo l'appello dell'Ufficio.

La Commissione, infine, per giusti e giustificati motivi ritiene di compensare le spese di giudizio.


La Commissione

PQM

Rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Così deciso in Camera di consiglio il 28 ottobre 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

